

DI Milleproroghe - analisi testo definitivo

21 febbraio 2025

Giovedì 20 febbraio, l'Aula della Camera ha approvato definitivamente il Decreto Legge Milleproroghe nell'identico testo già approvato dal Senato. L'Assemblea si è espressa con 165 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti. Di seguito è riportata un'analisi dei contenuti giudicati di maggiore rilievo per Confindustria Assoimmobiliare.

Analisi articolato

Articolo 1, comma 10-novies (Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione per la copertura del disavanzo delle ASL e per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione) - permette di utilizzare le quote di avanzo anche con l'approvazione del rendiconto 2024 (oltre a quello del 2023) per sostenere le imprese turistico-ricettive, termali e della ristorazione nei comuni montani dell'Appennino, se hanno registrato perdite di almeno il 30% tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023.

Articolo 3, comma 2 (Responsabilità per inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione di aiuti di Stato) - dispone la proroga al 31 dicembre 2025 del periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.

Articolo 3, comma 3 (Proroga del termine di presentazione della domanda di trasferimento di immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio agli enti territoriali) - proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine entro il quale gli enti territoriali possono presentare richiesta motivata all'Agenzia del demanio ai fini del trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di beni immobili, in gestione all'Agenzia, come beni immobili appartenenti al demanio storico artistico, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali, finanziati, o finanziabili, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

Articolo 3, comma 4, lettera a) (Disposizioni in materia di locazioni passive) - proroga fino al 31 dicembre 2025 la disciplina normativa per la sospensione della riduzione dei canoni di locazione per i contratti stipulati dalle amministrazioni

pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza. A tal riguardo è utile segnalare che le amministrazioni centrali, le Autorità indipendenti (compresa la Consob) e gli enti previdenziali, attraverso la proroga, possono stipulare contratti di locazione senza applicare le riduzioni del canone, a condizione che l'immobile abbia un'adeguata classe energetica, rispetti specifici parametri di spazio per addetto o preveda un canone inferiore rispetto al precedente.

Articolo 3, comma 4, lettera b) e comma 5 (Proroga in favore di AMCO S.p.A.) - proroga per l'anno 2025 la disposizione che disapplicava, nei confronti della società AMCO S.p.A., le norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. Agli oneri derivanti dalle disposizioni, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Articolo 3, comma 14-sexies (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti) - prevede una proroga al 31 dicembre 2025 delle disposizioni normative che favoriscono lo svolgimento delle assemblee di società ed enti in modalità da remoto - online.

Articolo 6, comma 4 -bis (Proroga del termine per l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento d'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) - dispone il differimento da ventiquattro a quarantotto mesi del termine per adottare modifiche e integrazioni al DPR n. 31 del 2017, che regola gli interventi esenti da autorizzazione paesaggistica o soggetti a procedura semplificata, viene esteso da 24 a 48 mesi a partire dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 7, comma 1 (Proroga in materia di politiche abitative) - proroga al 31 dicembre 2025 la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. L'articolo, inoltre, prevede fino al 31 dicembre 2025 l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni.

Articolo 7, comma 2 (Proroghe di misure a sostegno dell'edilizia privata) - estende da 30 a 36 mesi i termini per l'inizio e il completamento dei lavori edilizi relativi ai permessi di costruire rilasciati o maturati fino al 31 dicembre 2024.

L'estensione di sei mesi si applica anche alla validità e ai termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione e dagli accordi similari definiti dalla legislazione regionale, così come ai relativi piani attuativi formati entro la stessa data.

Articolo 13 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy) - amplia il campo di applicazione del credito d'imposta "Transizione 5.0", chiarendo che siano agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024.

Articolo 14, comma 1 (Proroga del termine per il credito d'imposta e per il contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive) - viene prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 ottobre 2025 il termine entro cui le imprese turistico-alberghiere e ricettive possono usufruire di un contributo sotto forma di credito d'imposta fino all'80% delle spese sostenute per gli interventi edilizi agevolabili. La medesima proroga temporale consente alle stesse imprese di accedere a un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi edilizi agevolabili.

Tale intervento è finalizzato a prorogare il termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in modo da realizzare un potenziamento dell'offerta turistica nazionale, garantendo una maggiore competitività delle imprese e consentendo un adeguato sviluppo economico del settore

Articolo 14, comma 2 (Semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali) - proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata.